

Penale Sent. Sez. 3 Num. 32275 Anno 2026
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: MACRI' UBALDA
Data Udienza: 06/05/2026

SENTENZA

sul ricorso del Pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia,
nel procedimento a carico della Italcarciofi S.r.l., in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, e di Garofalo Michele, nato a San Giovanni Rotondo
il 08/02/1997,
avverso l'ordinanza in data 29/01/2026 del Tribunale del riesame di Foggia,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pietro
Molino, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata,
limitatamente alla statuizione relativa alla conferma del rigetto di sequestro
preventivo nei confronti di Garofalo Michele, finalizzato alla confisca per
equivalente del profitto del reato, con rinvio al Tribunale di Foggia per nuovo
esame, e il rigetto del ricorso nel resto;
udito l'avv. Fabrizio Michele Di Terlizzi, per la Italcarciofi e Michele Garofalo, che
ha concluso chiedendo il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 29 gennaio 2026 il Tribunale del riesame di Foggia
ha rigettato l'appello presentato dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia

avverso il decreto dell'8 gennaio 2026 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo nei confronti della Italcarciofi S.r.l., in relazione all'illecito amministrativo di cui all'art. 25 *quinqüiesdecies* d.lgs. n. 231 del 2001, e di Michele Garofalo, in relazione al delitto di cui all'art.2 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia, che indaga su una serie di violazioni dell'art. 2 d.lgs. 74 del 2000 da parte di Michele Garofalo con la Italcarciofi S.r.l. e della madre Piera Cortellino con l'omonima azienda agricola, lamenta la violazione di legge, in relazione all'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000 e 321 cod. proc. pen., perché il Tribunale del riesame non ha considerato alcuni elementi di fatto decisivi ai fini del richiesto sequestro preventivo, e cioè la sistematicità con cui gli indagati hanno evaso l'imposta dovuta, il ricorso a un articolato sistema di triangolazione di società, la produzione di falsi, l'operazione di scissione realizzata dalla Italcarciofi S.r.l. con la conseguente costituzione di una nuova società, la Sogesia S.r.l., e perché ha preteso, per applicare il sequestro per equivalente nei confronti della persona fisica, che il profitto, in termini di risparmio fiscale, si ritrovi nel patrimonio della persona fisica, o perché sia stato trasferito alla stessa da parte della società o perché la società sia solo uno schermo fittizio o perché la società abbia conseguito un risparmio di spesa assoluto.

3. Michele Garofalo, in proprio e nella qualità della Italcarciofi S.r.l., presenta una memoria difensiva con la quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso, che sollecita una rivalutazione del compendio indiziario e fa valere il vizio di motivazione, al di fuori del perimetro tracciato dall'art. 325 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

Dalla richiesta di sequestro preventivo si desume che la Guardia di finanza di Barletta ha accertato l'esistenza di un sistema elusivo posto in essere da Michele Garofalo, quale legale rappresentante della Italcarciofi S.r.l., volto a far figurare dei rapporti commerciali con l'omonima azienda agricola di sua madre, Piera Cortellino, attraverso la simulazione di un rapporto per conto terzi a opera di una terza società, la Stragapede S.r.l.s., a cui il Garofalo dava le direttive. In altri termini, l'azienda agricola della Piera Cortellino, che avrebbe usufruito del servizio di raccolta dei carciofi da parte della Stragapede S.r.l.s. e assunto il relativo costo, ha fatturato la vendita di carciofi alla Italcarciofi. Nella prospettiva accusatoria, le operazioni di fatturazione sarebbero simulate, perché oggettivamente inesistenti, e avrebbero consentito all'Italcarciofi di conseguire un indebito risparmio

d'imposta a titolo di IVA e di IRES. Di qui, la contestazione al Garofalo dei delitti di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e alla Cortellino dei delitti di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000.

Il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta di sequestro in assenza della prospettazione del pericolo di dispersione patrimoniale.

Il Tribunale del riesame ha rigettato l'appello del Pubblico ministero avendo ritenuto anzitutto non possibile, sulla base degli elementi di fatto, procedere alla confisca del profitto nei confronti della persona fisica tenendo conto dei principi affermati da Sez. U, n 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756, ritenuti applicabili anche ai reati tributari.

In particolare, dopo avere affermato che, alla stregua di tali principi, la confisca del profitto nei confronti della persona fisica autrice del reato tributario diversa dalla società debitrice dell'imposta è ammessa, in via diretta, se il risparmio di spesa relativo è stato trasferito dalla società alla persona fisica oppure se la società titolare della somma non versata costituisca un mero schermo della persona fisica, e, per equivalente, laddove l'ente non possieda, al momento della commissione del reato un importo sufficiente ad estinguere l'obbligazione tributaria, ha precisato che non è chiaro dal compendio indiziario se l'Italcariofi abbia o meno omesso di versare una somma effettivamente posseduta al momento della commissione reato (risparmio di spesa relativo), se e in che modo la somma sia eventualmente transitata nel patrimonio dell'indagato o se la società, incapiente verso l'Erario al momento della commissione del reato, abbia soltanto beneficiato di un mancato incremento del passivo (risparmio di spesa assoluto), e ha ulteriormente osservato che non è stato prospettato se l'Italcariofi sia stata mero schermo della persona fisica e che non è stata verificata la possibilità di procedere alla confisca del profitto in via diretta o per equivalente nei confronti della persona fisica diversa dalla persona giuridica debitrice dell'imposta.

Con riferimento invece alla persona giuridica ha affermato non esservi pericolo di dispersione patrimoniale dal momento che l'Italcariofi S.r.l. è stata ammessa al controllo giudiziario di cui all'art. 34-bis d. lgs. n. 159 del 2011 in ragione dei penetranti poteri di vigilanza affidati all'amministratrice giudiziaria che, con elevata probabilità, scongiurano il compimento di atti elusivi della garanzia patrimoniale.

Tanto premesso, quanto anzitutto alla persona fisica, il Pubblico ministero ha sì svolto un articolato ragionamento sulla sentenza a Sezioni Unite sopracitata, ritenuta non applicabile al caso in esame, e sulla successiva sentenza Sez. 3, n. 7647 del 04/12/2025, dep. 2026, D'Abrosca, non mass., richiamata nelle sue parti essenziali, e i cui postulati sarebbero contrari alla prospettiva dell'ordinanza del Tribunale, ma ha omesso, come invece avrebbe dovuto fare, di affrontare in ricorso, il profilo del pericolo di dispersione, la cui assenza aveva costituito la

ragione del rigetto della misura a opera del Giudice delle indagini preliminari, tanto più in quanto trascurato dal Tribunale del riesame. Va, infatti, ricordato che è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto di un appello cautelare, che si limiti a impugnare le ragioni di rigetto esplicite del provvedimento, senza investire delle proprie censure anche gli argomenti comunque affrontati dal primo giudice (Sez. 6, n. 13163 del 17/02/2022, Manca, Rv. 283244 – 01).

Quanto poi al pericolo di dispersione relativo alla persona giuridica, appare inammissibile la censura svolta in ricorso che, al di là del riferimento in intestazione alla violazione di legge, in realtà è tale, per il suo contenuto, da risolversi in una contestazione circa il profilo motivazionale del provvedimento, che certo non può definirsi nella specie di mera apparenza, e il cui controllo è tuttavia inibito a questa Corte ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso, il 6 maggio 2026

Il Consigliere estensore
Ubalda Macrì

Il Presidente
Gastone Andreazza